



DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: "D.G.R. 84/2020 - PROGRAMMAZIONE LINEE DI AZIONE PER IL TURISMO" - "AZIONE B - REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO DI MARKETING STRATEGICO E DI COMUNICAZIONE PER IL RIPOSIZIONAMENTO DELL'IMMAGINE DELLA CAMPANIA SUI MERCATI NAZIONALE ED ESTERO" - INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "IMPLEMENTAZIONE ED ATTUALIZZAZIONE DEL PORTALE INCAMPANIA.COM" - C.U.P. I29C20000270001 - CIG8885164D46.

1

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio di "IMPLEMENTAZIONE ED ATTUALIZZAZIONE DEL PORTALE INCAMPANIA.COM".

La puntuale descrizione del servizio è riportata nel capitolato tecnico.

Il luogo di svolgimento del servizio, oggetto dell'appalto, è il territorio nazionale codice: NUTS IT.

Il codice identificativo ai fini del sistema di classificazione europeo per categorizzare l'oggetto dei contratti d'acquisto pubblici - Common Procurement Vocabulary (CPV) - è il seguente: 72413000-8 - Servizi di progettazione di siti per il World wide web.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata complessiva di mesi 14 (quattordici), decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla eventuale esecuzione anticipata.

In particolare, entro il termine massimo di mesi 2 (due), decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla eventuale esecuzione anticipata, l'appaltatore dovrà consegnare il portale implementato ed aggiornato in tutte le sue funzioni e dovrà effettuare il porting dei dati, conformemente alle previsioni del capitolato tecnico allegato ed alla offerta prodotta in sede di gara.

A seguito del collaudo del portale, l'appaltatore dovrà garantire il servizio hosting ed erogazione per il periodo minimo pari ai successivi 12 (dodici) mesi.

ARTICOLO 3 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è pari ad € 16.393,44 (euro sedicimilatrecentonovantatre/44), oltre I.V.A.

Nell'importo posto a base d'asta si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente appalto.

ARTICOLO 4 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario per la corretta esecuzione dell'appalto, anche con riferimento alle prestazioni eventualmente subappaltate.



ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., anche stabiliti in altri Stati membri.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di altro raggruppamento, né come facente parte di più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa e del/i raggruppamento/i a cui partecipa.

Non è ammessa la partecipazione di raggruppamenti in cui un operatore concorrente si trovi in una situazione di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori che partecipano singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti, tranne che lo stesso non dimostri che le offerte presentate non sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici;
- insussistenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 e s.m.i.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010.

B) REQUISITI DI IDONEITÀ:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- il concorrente stabilito in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

- aver maturato, nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di impresa di più recente costituzione, nel minor periodo di durata, un fatturato, per

lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, almeno pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto dell'I.V.A.;

D) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

- aver svolto e concluso con esito positivo, nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di impresa di più recente costituzione, nel minor periodo di durata, almeno due servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura di gara, presso pubbliche amministrazioni o privati, per un importo, per singolo servizio svolto, pari ad almeno euro 10.000,00 (diecimila).

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si evidenzia che i requisiti richiesti alle precedenti lettere C) E D) sono proporzionati alla particolarità e complessità dei servizi oggetto di appalto e rispondono all'interesse dell'Agenzia ad assegnare l'appalto ad un operatore economico idoneo ed affidabile.

La comprova del requisito relativo al fatturato globale è fornita mediante produzione di copia dei bilanci approvati in uno alla ricevuta di deposito.

La comprova dei requisiti inerenti al fatturato specifico ed all'esecuzione di due contratti analoghi, di importo almeno pari ad euro 10.000,00 (diecimila) ciascuno, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione nonché l'attestazione che il servizio è stato reso correttamente e senza contestazioni;

- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, nonché l'attestazione che il servizio è stato reso correttamente e senza contestazioni.

PER OGNI SINGOLO CONTRATTO ESEGUITO, RIPORTARE NEL DGUE LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'OGGETTO, IMPORTO, DATA E COMMITTENTE.

ARTICOLO 6 - INDICAZIONI PER I SOGGETTI IN FORMA ASSOCIATA

INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste anche il ruolo di capofila, assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di carattere generale e quelli di idoneità, di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico-finanziaria, di cui alla lettera c) del precedente articolo 5, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e, comunque, da tutte le imprese raggruppate in misura proporzionale alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui alla lettera d) del precedente articolo 5, relativo alla esecuzione di due contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, di importo non inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila), IVA esclusa, ciascuno, deve essere posseduto dalla mandataria.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE ED I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di carattere generale e quelli di idoneità, di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice dei contratti pubblici, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative o imprese artigiane, di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice dei contratti pubblici, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 7 - MODALITA' E TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte possono essere presentate solo per via telematica. L'operatore economico, invitato a partecipare alla presente procedura, può presentare l'offerta attraverso la piattaforma di *e-procurement* dell'Agenzia: <https://gare.agenziampaniaturismo.it>

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l'operatore economico prende visione in particolare della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della piattaforma; in caso di difficoltà può richiedere assistenza attraverso il modulo *web* integrato nella piattaforma alla sezione "Help desk OE/Proponente".

In caso di irraggiungibilità del suddetto portale, l'operatore economico può inviare una *e-mail* all'indirizzo: supportogare@agenziacampaniaturismo.it

Gli operatori economici invitati alla procedura dovranno far pervenire all'Agenzia la propria offerta, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ORE 12:00 DEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2021.

Per la presentazione dell'offerta, gli operatori economici devono:

- accedere al portale dell'Agenzia;
- individuare la presente procedura, attraverso la voce "Richieste di offerta";
- selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

I soggetti titolati a operare sulla piattaforma di *e-procurement* sono gli operatori economici, in forma singola o associata, che intendono partecipare alla presente procedura.

NON SONO AMMESSE OFFERTE PRESENTATE IN MODALITÀ CARTACEA O TRASMESSE VIA PEC.

L'invio dell'offerta, entro i termini sopra riportati, è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia, salvo i casi di comprovati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (*pdf*) e FIRMATA DIGITALMENTE, PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Agenzia non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionata solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invio offerta".

L'operatore economico riceve una *e-mail* con l'indicazione della data e dell'ora della presentazione dell'offerta, nonché il numero di protocollo e della marca temporale, assegnati automaticamente dalla piattaforma, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora di ricezione della stessa indicata dal portale telematico di negoziazione.



Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato.

Non è necessario provvedere a comunicare all'Agenzia il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione della stessa sono gestiti automaticamente dalla piattaforma.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo *web*, integrato nella piattaforma alla sezione **"Help desk OE/Proponente"**.

Il servizio, reso dall'Agenzia, è disponibile in orario di ufficio. In concomitanza con la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, i servizi sono assicurati sino a 48 ore prima; diversamente, non può essere garantita la risoluzione in tempo utile di quanto segnalato.

Lo staff tecnico non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione relativa al presente avviso.

ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella BUSTA AMMINISTRATIVA i concorrenti devono inserire:

- a) la dichiarazione di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, pena l'esclusione, con la quale l'operatore economico dichiara di partecipare alla procedura di gara e fornisce tutti i dati e le dichiarazioni richiesti dall'Agenzia secondo il *"modello A"* allegato alla lettera di invito.
- b) il DGUE, firmato digitalmente, per l'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (*assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale nonché, se richiesti, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*);
- c) il PASSoe, firmato digitalmente;
- d) l'informativa privacy;
- e) il patto di integrità;
- f) il protocollo di legalità.

ARTICOLO 9 - OFFERTA ECONOMICA

La BUSTA ECONOMICA deve contenere l'offerta economica (*generata automaticamente dalla piattaforma*) indicante il ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta di cui al precedente art. 3.

L'offerta economica, pena l'esclusione dalla procedura di gara, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il ribasso percentuale offerto dovrà essere espresso in lettere ed in cifre, con un massimo di tre cifre decimali; ulteriori cifre decimali non verranno prese in considerazione.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà presa in considerazione quella espressa in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche uguali o superiori all'importo posto a base d'asta.



L'importo offerto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto di appalto ed è comprensivo di ogni onere e/o spesa.

Il concorrente dovrà, altresì, indicare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza aziendale inerente alla propria attività, non soggetti a ribasso e da contenersi comunque nel limite dell'importo posto a base di gara.

7

ARTICOLO 10 - RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESE E CONSORZI

Per quanto concerne, invece, le modalità di presentazione dell'offerta da parte di Raggruppamenti d'impresa e consorzi, dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni:

- DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE:

- a) in caso di Raggruppamento *non ancora costituito*: l'istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo e deve contenere l'indicazione delle quote di partecipazione di tutte le imprese concorrenti nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria - capogruppo (*la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti*);
- b) in caso di Raggruppamento già costituito: l'istanza può essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della mandataria; ad essa vanno allegati mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante della mandataria (resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., con allegata copia del documento di riconoscimento), concernente l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente;
- c) nel caso di imprese raggruppate o raggruppande, dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
- d) nel caso di consorzi, indica per quali consorziati il consorzio concorre con i relativi servizi che saranno eseguiti.

- LA RESTANTE DOCUMENTAZIONE:

- a) i documenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) della documentazione amministrativa vanno prodotti da ogni impresa concorrente;

- PER QUANTO RIGUARDA L'OFFERTA ECONOMICA:

- a) nel caso di Raggruppamento non ancora costituito deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti raggruppande;
- b) nel caso di Raggruppamento già costituito può essere sottoscritta anche solo dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente mandataria.

ARTICOLO 11 - GARANZIE

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ed a pena di decadenza dalla medesima, l'operatore economico aggiudicatario deve costituire la

m

“garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o di fidejussione e con le medesime modalità previste per la garanzia provvisoria dall’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ARTICOLO 13 - CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DI GARA

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare esclusivamente mediante la piattaforma di *e-procurement* entro e non oltre il termine di dieci giorni liberi antecedenti alla scadenza per la presentazione dell’offerta. Le richieste pervenute successivamente a tale termine non saranno prese in considerazione.

Le risposte ai quesiti presentati in tempo utile, sempre che gli stessi risultino pertinenti alla fase relativa alla presente procedura, sono pubblicate nella sezione “Comunicazione dell’Amministrazione” entro e non oltre il termine di cinque giorni liberi antecedenti alla scadenza per la presentazione dell’offerta.

ARTICOLO 14 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’individuazione della migliore offerta, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, sarà effettuata dal R.U.P.

L’appalto sarà affidato al concorrente che avrà praticato il maggior ribasso sul corrispettivo massimo dell’appalto indicato al precedente articolo 3, al netto dell’I.V.A.

ARTICOLO 15 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul portale, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

I concorrenti potranno prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell’Agenzia attraverso la piattaforma di *e-procurement*, visualizzando le singole fasi di gara.

ARTICOLO 16 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L’Agenzia, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale.

ARTICOLO 17 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra, il R.U.P. formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha offerto il minor prezzo, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Direttore Generale tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si potrà dare luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Agenzia si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Il provvedimento di aggiudicazione viene adottato dal Direttore Generale dell'Agenzia.

L'aggiudicazione definitiva legittima l'Agenzia, per ragioni d'urgenza, a disporre l'inizio della prestazione nelle more della stipula del contratto.

Ai fini della stipula del contratto si provvederà, anche contestualmente:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza;
 2. ad effettuare i controlli previsti dalla legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
 3. ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario circa i requisiti dichiarati.
- Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC, individuando un nuovo aggiudicatario.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, si procederà con il successivo in graduatoria.

L'Agenzia si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il contratto, senza alcun onere o responsabilità a suo carico, per l'ipotesi di mancato reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria.

Sono a carico della ditta tutte le spese di contratto ed a questo connesse e/o conseguenti, comprese quelle di copia, stampa, bollo e registrazione in caso d'uso, dovute secondo le vigenti norme in materia.

ARTICOLO 18 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati in conformità ai criteri e modalità indicati nello schema di contratto allegato alla *lex specialis* di gara.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'esecuzione del servizio, secondo le prescrizioni contenute nella lex di gara e nel contratto, ed all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

ARTICOLO 19 - INADEMPIMENTI E PENALI

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento del servizio prestato dall'aggiudicatario.

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini per l'espletamento delle varie attività in cui si articola l'appalto, la corretta esecuzione di tutte le attività e l'elaborazione di tutti i documenti specificati nel presente disciplinare e nel capitolato.

La violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara e nel contratto comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale giornaliera pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il ritardo nell'attuazione del cronoprogramma, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'appaltatore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute meritevoli di accoglimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 20 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui l'appaltatore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità previsti dalla *lex specialis* di gara e dal contratto, l'Agenzia potrà procedere ad affidare gli interventi ad altro operatore, con spesa a carico dell'appaltatore.

La spesa relativa sarà liquidata dall'Agenzia e successivamente detratta dall'importo dovuto all'appaltatore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

ARTICOLO 21 - MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA

Nessuna modificazione ai servizi appaltati può essere effettuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione dell'Agenzia, comporta l'obbligo in capo all'appaltatore di ripristinare a propria cura e spese le difformità eseguite, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

L'Agenzia, durante l'esecuzione delle attività, può ordinare modifiche al contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le richieste attività agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove attività.



Nel caso in cui si rendesse necessario dare corso a procedura di modifica del contratto, l'esecuzione resterà sospesa per il tempo necessario agli adempimenti relativi per quella parte di opere che interessa la variazione.

ARTICOLO 22 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'appaltatore anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'appalto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare e nel Capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'appaltatore nell'esecuzione del servizio;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza;
- i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente disciplinare e/o dal capitolato e/o dallo schema di contratto allegato, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

La risoluzione fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Agenzia dovrà sostenere per il

h

restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

ARTICOLO 23 - RECESSO

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, potrà recedere in ogni momento dal contratto, previa comunicazione scritta, senza che l'aggiudicatario possa vantare diritti a compensi ulteriori, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

In caso di recesso, all'aggiudicatario saranno corrisposti esclusivamente i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso stesso.

ARTICOLO 24 - RESPONSABILITÀ CIVILE. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto da parte dello stesso quanto dell'Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il personale dell'appaltatore non avrà nulla a pretendere per l'attività svolta nei confronti dell'Agenzia.

ARTICOLO 25 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Agenzia non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'aggiudicatario dell'appalto utilizzi, nell'esecuzione del servizio, contenuti, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore, pertanto, assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di testi, immagini, video o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

L'appaltatore, in particolare, assume l'obbligo di tenere indenne l'Agenzia appaltante da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relativi, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, qualora ne sia venuto a conoscenza.

L'Agenzia può adottare, a spese dell'appaltatore, tutti i rimedi necessari in relazione ad eventuali transazioni o difese.

ARTICOLO 26 - PROPRIETÀ E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti e generati dall'appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Agenzia, la quale potrà, quindi, disporre secondo la propria discrezionalità, senza richiesta di liberatoria alcuna.



L'appaltatore sarà tenuto alla consegna di tutto il materiale (*originale, sorgenti, master e copie*), rilasciandone ampia e totale liberatoria, e si assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti dei terzi che dovessero rivendicare diritti di autore su parti e/o elementi del materiale che sarà fornito.

È fatto divieto all'aggiudicatario di utilizzare i risultati dell'attività oggetto del presente appalto per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia.

ARTICOLO 27 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale messo a disposizione dall'Agenzia e per quello originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) e dal D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

Quanto sopra resta valido anche dopo l'ultimazione dei lavori per il materiale che restasse eventualmente in deposito presso l'appaltatore.

ARTICOLO 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario dell'appalto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena nullità.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto nel rispetto della disciplina prevista dall' art. 117 del D.lgs. 163/06 e s.m.i..

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario dell'appalto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Agenzia contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia

effettuate le prescritte comunicazioni e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti.

Nei sessanta giorni successivi a tale comunicazione l'Agenzia può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e/o i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario dell'appalto degli obblighi, di cui al presente articolo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ARTICOLO 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010, impegnandosi, altresì, ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della Legge n.136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.6 della Legge n. 136/2010 ed s.m.i..

ARTICOLO 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Campania - sede giurisdizionale di Napoli.

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro il termine di giorni 30.

Per tutte le controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli.

È esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.

ARTICOLO 32 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare, trovano applicazione le disposizioni dell'allegato schema di contratto e, comunque, le norme del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del codice civile e della legislazione speciale delle materie e dei settori concernenti o interferenti con le prestazioni oggetto di appalto.

ARTICOLO 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trova applicazione il Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

Napoli, li sei settembre 2021.

Il Direttore Generale

Luigi Raia

